

N. 854

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice LEDDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008 Disciplina tributaria del trust

Onorevoli Senatori. – La presente proposta di legge persegue il fine di recuperare gettito all'erario eliminando lo svantaggio per gli operatori nazionali che debbono ricorrere ad istituti di altri ordinamenti per realizzare forme di gestione dei diritti nell'interesse altrui.

Non a caso, l'Italia è l'unico Paese di diritto continentale ad avere aderito alla Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1º luglio 1985, e sin dall'entrata in vigore in data 1º gennaio 1992, per effetto della legge di ratifica 16 ottobre 1989, n. 364, nel nostro Paese si è progressivamente diffuso l'utilizzo del trust. Tale prassi è però fonte di numerose difficoltà per l'operatore poiché, non essendovi una legge italiana disciplinante la materia, per istituire un trust è necessario l'uso di una legge regolatrice straniera. Al tempo stesso, il contratto fiduciario è lecito e tuttavia atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile.

Esemplarmente la Francia e la Germania hanno evitato di aderire alla Convenzione dell'Aja per non favorire la fuorisuscita di capitali e di servizi legali a favore della piazza finanziaria inglese. Non a caso altri Paesi, anche di cultura giuridica diversa da quella di *common law*, si sono dotati di una propria legge in materia: è il caso, ad esempio, della Russia, della Cina e della Repubblica di San Marino.

Si inserisce all'interno di tale scenario anche la legge francese n. 2007-211 del 19 febbraio 2007, che ha parimenti scelto di disciplinare l'istituto, sia pure qualificandolo (onde rimanere nel solco della propria tradizione giuridica) non come *«trust»* ma come *«fiducie»*.

Risponde al vero che con l'articolo 39-novies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 275, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è stato introdotto, all'interno del nostro codice civile, l'articolo 2645-ter disciplinante il cosiddetto «atto di destinazione», ma resta il fatto che tale norma, pur se l'istituto in questione presenta taluni punti di contatto con il trust, non pare avere pienamente soddisfatto le attese degli operatori, essendo stata fonte di assai numerose incertezze interpretative.

La sopra descritta situazione rende ormai opportuno che anche il nostro Paese si doti di una propria legge che disciplini un fenomeno analogo al *trust*: ciò al fine sia di ridimensionare l'attuale tendenza degli operatori a ricorrere a strutture professionali e imprenditoriali estere, sia di sviluppare un nuovo settore di mercato con conseguente recupero di gettito fiscale, dipendente dalle nuove attività svolte da professionisti ed operatori economici italiani.

La scelta di qualificare come «fiducia» l'istituto di cui si propone l'introduzione discende da motivazioni analoghe a quelle che hanno guidato il legislatore francese, stante la notoria contiguità fra le due esperienze giuridiche.

Il disegno di legge si sostanzia pertanto nell'introduzione, all'interno del titolo III del libro IV del codice civile, di un nuovo capo IX-*bis*, istitutivo della fiducia e composto degli articoli da 1741-*bis* a 1741-*duodecies*.

L'articolo 1741-bis definisce la fiducia come «il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'in-

teresse di uno o più beneficiari determinati o determinabili».

L'articolo 1741-*ter* disciplina il contenuto e la durata del contratto.

L'articolo 1741-quater disciplina alcuni importanti effetti dell'istituto e precisamente la separazione patrimoniale, la surrogazione reale e l'opponibilità ai creditori.

L'articolo 1741-quinquies disciplina espressamente:

- a) la fiducia a scopo di garanzia, limitandone tuttavia l'uso a chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale ed imponendo che il fiduciario sia un operatore professionale;
- b) la fiducia a scopo di liberalità, con l'importante precisazione secondo cui, quando il contratto è utilizzato per il mantenimento di una persona disabile, la liberalità non è soggetta a collazione.

L'articolo 1741-sexies disciplina le obbligazioni e i poteri del fiduciario, l'opponibilità ai terzi delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto

L'articolo 1741-septies disciplina i poteri del fiduciante, nonché la sorte degli atti compiuti dal fiduciario in conflitto di interessi. Viene inoltre prevista una responsabilità per danni del fiduciario che tragga vantaggi patrimoniali indebiti in occasione dell'adempimento dell'incarico.

L'articolo 1741-*octies* prevede il diritto al compenso per il fiduciario, nonché il diritto ad essere tenuto indenne dalle obbligazioni assunte, salvo patto contrario.

L'articolo 1741-novies disciplina la cessazione del fiduciario dell'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice ed il subentro automatico del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni.

L'articolo 1741-decies disciplina sia la revoca e la rinuncia del fiduciario che la possibilità di nomina da parte del giudice, in caso di urgenza, di un amministratore provvisorio.

L'articolo 1741-*undecies* disciplina le ipotesi di scioglimento della fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché capaci di agire.

L'articolo 1741-duodecies, infine, estende le norme che regolano il contratto di fiducia anche ai casi di fiducia creata con provvedimento del giudice e per testamento. La stessa disciplina viene inoltre estesa all'ipotesi della cosiddetta fiducia statica, cioè quella in cui un soggetto titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo o nell'interesse di terzi beneficiari.

Vi è poi una nuova disposizione di attuazione del codice civile, l'articolo 84-bis, che definisce chi siano i disabili e gli operatori professionali interessati dalle nuove norme: i primi sono i soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre i secondi sono le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.

Viene inoltre modificato l'articolo 2645ter, il cui nuovo testo ora prevede la trascrizione della fiducia quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ed introdotto l'articolo 2684-bis per la trascrizione di quella relativa ai beni mobili registrati.

La proposta si completa con l'introduzione di norme in materia tributaria che disciplinano il fenomeno in modo sostanzialmente analogo a quello del *trust*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di prevedere l'applicazione della disciplina tributaria del *trust* al contratto fiduciario, dopo il capo IX del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente capo:

«CAPO IX-bis.

DELLA FIDUCIA

Art. 1741-bis. - (Nozione). - La fiducia è il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato ovvero opera nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

Il fiduciante o il fiduciario non possono in ogni caso essere gli unici beneficiari del contratto.

Art. 1741-ter. - (Forma ed oggetto del contratto). - Il contratto fiduciario deve indicare:

- 1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso debbono essere determinati o determinabili in relazione alla loro origine;
- 2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novanta anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;
- 3) l'identità del fiduciante e del fiduciario:
- 4) l'identità dei beneficiari o i criteri anche discrezionali per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe,

se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;

5) lo scopo che il fiduciario deve perseguire, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a far valere le obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto fiduciario deve essere concluso per iscritto a pena di nullità con atto avente data certa. Qualora abbia per oggetto beni o diritti per i quali la legge prevede la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, il contratto deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 1741-quater. - (Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario e opponibilità della fiducia ai creditori). - I beni e i diritti trasferiti in fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente al medesimo titolo o per effetto della gestione costituiscono un patrimonio fiduciario separato dai suoi beni personali e da quelli acquistati in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano titolo nella fiducia.

I creditori dei beneficiari possono soddisfarsi sui diritti che competono loro a titolo di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza del vincolo derivante dalla fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dalla fiducia sui beni o diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o azioni deve risultare da un registro della fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

Art. 1741-quinquies. - (Fiducia costituita a scopo di garanzia e a scopo di liberalità). - La fiducia può essere conclusa da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire dei crediti anche futuri, determinati o determinabili.

È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito.

Si applicano in quanto compatibili le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

La liberalità realizzata attraverso la fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

Art. 1741-sexies. - (Obbligazioni e poteri del fiduciario). - Il fiduciario amministra i beni trasferiti in fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

Art. 1741-septies. - (Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito). — Il fiduciante vigila sulla gestione del fiduciario, può chiedere il rendiconto della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato di curare l'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Gli atti del fiduciario compiuti, anche per interposta persona, in conflitto di interessi, sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari apprese in occasione dell'adempimento del contratto.

Art. 1741-octies. - (Gratuità e onerosità della fiducia. Indennità per le spese effettuate). - Salvo che il contratto stabilisca diversamente il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 1741-novies. - (Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione). - Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto, per revoca o rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità, fallimento, e per le altre cause previste dalla legge.

Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità del contratto. Ove il contratto non disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con provvedimento assunto in camera di consiglio. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

L'atto o il provvedimento di cui al secondo comma costituisce titolo per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

Art. 1741-decies. - (Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia). – Il fiduciario è revocato per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun beneficiario o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

I commi primo e secondo si applicano alla revoca e alla rinuncia del soggetto che deve far valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

Art. 1741-undecies. - (Scioglimento della fiducia). - Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per lo spirare del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto.

Se i beneficiari sono tutti capaci di agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine della fiducia non vi siano beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

La fiducia costituita per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni ad esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il quarto comma.

Art. 1741-duodecies. - (Fiducia creata per legge, per provvedimento del giudice o per testamento). - Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo creati con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In quest'ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.

La disposizione testamentaria in virtù della quale una persona disabile riceve o ha diritto di ricevere dal fiduciario prestazioni destinate al suo mantenimento, cura o soste-

gno, non costituisce peso o condizione sulla quota di legittima relativa alla successione del fiduciante.

La disciplina di cui al presente capo si applica anche quando il fiduciante è l'unico fiduciario».

Art. 2.

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nella sezione IV del capo I, dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

«Art. 84-*bis*. – È persona disabile, ai sensi degli articoli 1741-*bis* e seguenti del codice, quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono operatori professionali, ai sensi degli articoli 1741-bis e seguenti del codice, le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie».

Art. 3.

1. L'articolo 2645-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2645-ter. - (Trascrizione della fiducia). - Deve essere trascritta, quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la fiducia di cui al capo IX-bis del titolo III del libro IV.

La trascrizione va eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione va eseguita esclusivamente contro di esso. Si applica l'articolo 2644».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2684-bis. - (Trascrizione della fiducia). – Deve essere trascritta, per gli effetti

stabiliti dall'articolo 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'articolo 2683, la fiducia di cui al capo IX-bis del titolo III del libro IV.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 2645-*ter*».

Art. 5.

- 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
- «Art. 9-bis. 1. Atti traslativi di beni o diritti in favore di fiduciari: euro 168.
- 2. Atti traslativi di beni o diritti in favore di chi succede nell'ufficio di fiduciario o si aggiunge ai componenti dell'ufficio: euro 168
- 3. Atti traslativi di beni o diritti in favore di beneficiari della fiducia ovvero in favore degli altri soggetti che hanno diritto a ricevere i beni oggetto della fiducia se compiuti in favore dell'originario fiduciante: euro 168.»;
- b) all'articolo 11, dopo le parole: «esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter;» sono inserite le seguenti: «atti pubblici aventi per oggetto contratti fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti del codice civile, compresi l'accettazione, la nomina, la revoca e le dimissioni di fiduciari».

Art. 5.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,

- n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:
- «2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari in favore di fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti del codice civile, compresi gli atti di trasferimento in favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, l'imposta è dovuta nella misura fissa.

2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari qualora il fiduciario li trasferisca all'originario fiduciante l'imposta è dovuta nella misura fissa.»;

- *b*) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati dall'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater».

Art. 7.

- 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 3, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«4-quater. I trasferimenti di beni o diritti conseguenti a una fiducia di cui agli articoli 1741-bis e seguenti del codice civile a favore di fiduciari, compresi i trasferimenti a favore di chi succede nell'ufficio o si aggiunge ai componenti dell'ufficio, non sono soggetti all'imposta.»;

b) all'articolo 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai trasferimenti di beni e diritti compiuti dai fiduciari di cui all'articolo 1741-bis e seguenti del codice civile in favore di beneficiari di una fiducia istituita per spirito di liberalità o per testamento si applicano le stesse aliquote e franchigie che sarebbero dovute in caso di trasferimento diretto da parte del fiduciante».

Art. 8.

1. All'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I redditi conseguiti in ragione del contratto di fiducia di cui agli articoli 1741-bis e seguenti del codice civile sono imputati a ciascun beneficiario, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione individuata nel contratto o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali».

Art. 9.

1. All'articolo 13, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i *trust*» sono aggiunte le seguenti: «e i fiduciari di cui agli articoli 1741-*bis* e seguenti del codice civile».

Art. 10.

1. All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato dal fiduciario. Il fiduciario può operare i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta sui redditi, salvo che il beneficiario fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa deve essere versata».